6482.

STATUTO

E

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DRAMMATICA ITALIANA

DI

MUTUO SOCCORSO

APPROVATA CON LETTERA MINISTERIALE

del 19 ottobre 1865

NAPOLI
Stabilimento Tipografico di Giuseppe Cataneo
1867

Digitized by Google

Firenze 19 Ottobre 1865

MINISTERO DELL' INTERNO
GABINETTO PARTICOLARE
DEL MINISTRO
N. 292.

Onorevole Signore

In risposta alla sua pregiatissima, mi pregio parteciparle che il Governo vede con piacere la istituzione della Società di mutuo soccorso fra gli artisti drammatici, formatasi mercè le sue cure e quelle di varî suoi colleghi.

L'arte drammatica, che è stata sempre con onore rappresentata in Italia, e che ora la è con maggior lustro da lei e da' suoi egregi compagni, non può che vantaggiarsi da siffatta istituzione alla quale si augura lungo e rapido progresso.

Gradisca intanto il sentimento d'alta stima colla quale mi proferisco.

Suo Devotissimo
FIRMATO—NATOLI

Firenze
Onorevole Signore
Cav. Tommaso Salvini

Digitized by Google

Digitized by Google

Signore

Qui dietro ella troverà alcune modifiche apportate allo Statuto nell'interesse sociale, ed unanimamente approvate nell' Assemblea generale del 28 febbrajo ultimo. Ciò perchè nel prenderne nota si compiaccia parimenti di darne conoscenza ai soci suoi amici.

Mi creda

Suo Dev.°
LUDOVICO JACUCCI *Segr.*

Digitized by Google

MODIFICHE ALLO STATUTO

Approvate nell'Assemblea Generale del 28 febbraio 1868.

Modifiche agli articoli 12 *e* 18.

La tassa d'entrata dei novelli soci, dal 1° settembre 1868, sarà proporzionata all'età loro e regolata nel modo seguente:

a) Sino all'età di 20 anni i giovani artisti saranno ammessi nella Società senza pagamento di tassa veruna, ma dietro l'invio di sole cinque o dieci lire, secondo la categoria alla quale devono appartenere, che varranno come pagamento del primo trimestre.

b) Dai 20 a 30 la tassa sarà di lire venti per quelli di prima categoria, di lire dieci per quelli di seconda.

c) Dai 30 ai 40 di lire 40 per quelli di prima — di lire 20 quelli di seconda.

d) Dai 40 ai 50 — lire 80 per la prima — lire 40 per la seconda categoria.

e) Compiuti gli anni 50 non si avrà più diritto ad essere ammessi.

La domanda dei novelli soci sarà perciò accompagnata dalla fede di nascita.

Modifica all'art. 24.

Il socio effettivo avrà diritto, ne' casi previsti dalle precedenti disposizioni (vedi art. 23), alle sovvenzioni di urgenza due anni dopo la sua iscrizione ne' ruoli, come cinque anni dopo alle pensioni vitalizie.

N.B. — *Ricordisi a tal uopo l'emendamento all'art.* 22 *dello* Regolamento annesso allo *Statuto approvato nell'assemblea del 13 luglio 1867:* — Il socio che non si troverà in regola coi pagamenti, non avrà diritto nè al soccorso nè alla pensione, eccetto però quando all'epoca della prima scadenza, che non potè pagare, non avesse chiesto al Consiglio la debita dilazione.

Modifica all'art. 25.

Si cominceranno ad accordare le pensioni vitalizie trascorsi cinque anni dalla prima promulgazione dello Statuto (1° gennaio 1866).

Assemblea generale 16. Maggio 1870.

Modificazioni all'Art. 4. del Regolamento.

Ogni socio sia effettivo, onorario, od aderente avrà diritto all'ostensione

---

Assemblea generale 21. Giugno 1871

1. (a) Ogni socio effettivo in istato di effettuare bisogna che

2. (b) Qualora il socio effettivo non potesse in bisogno effettuare anche

3. (c) Quel socio effettivo in istato di bisogno effettuare che

4. (d) Ogni socio effettivo in istato di effettuare

bisogno al quale la

5. G. Quel solo effettivo inflitto di bisogno assoluto che la

"L'assemblea lascia la facoltà al Consiglio di ridurre al minimo degli imputati la gravità di esporsi a sue sentenze nei casi [illegible]

"Le [illegible] si [illegible] si [illegible] [illegible]

CENNO STORICO

—

Da gran tempo il bisogno di associarsi in mutuo soccorso occupava la mente della maggior parte degli artisti drammatici.

L'iniziativa di un fatto così giovevole ad essi e tanto conforme al progresso della odierna civiltà, arditamente assunsero alcuni artisti residenti in Napoli. All'uopo convennero i colleghi tutti, dimoranti nella stessa città in generale riunione, e dopo solo due tornate preparatorie si nominò di comune accordo un comitato presidenziale provvisorio.

La compilazione dello statuto che gettar dovea le basi di questa Società venne affidata ad una commissione di sedici socî.

Dopo tre mesi lo statuto fu presentato dalla commissione al comitato, che, fattolo studiare da un consiglio di revisione all'uopo nominato, lo sottopose alla pubblica discussione in diverse assemblee generali; e finalmente la sera del 15 marzo 1865 venne lo stesso approvato a grande maggioranza dagli artisti drammatici residenti in Napoli ed a tale scopo convocati.

Digitized by Google

PROGRAMMA

—

Vis unita fortior — Questo assioma che rese Roma signora del mondo, questo assioma fu sempre dai despoti stranieri nell' Italia conculcato e distrutto— *Divide et impera!* fu per essi la massima contraria, che, sventuratamente per noi, trionfò. Epperò questo principio, che per secoli si è mantenuto sepolto nel cuore degl'Italiani mercè la più o meno efferata tirannide, questo principio risorge ora gigante a rivendicare la libertà e dignità della nostra bella patria, finora schiava di barbare ed oltramontane dinastie. Nella unione non solo sta la forza fisica, ma benanche la forza morale e civile, che fondata sopra principî filantropici ed umanitarî, costituisce il benessere civile e sociale delle famiglie e quindi delle nazioni.

Imperocchè l' unione equilibra nella sua massa le forze, le suscettibilità, i mezzi che tendono a promuovere l'educazione morale e politica dell'individuo, solleva la mente ed il genio dall' avvilimento e dalla miseria, coltiva l'ingegno per la prosperità della scienza e delle arti, allontana dal vizio e dalle turpitudini, che abbrutiscono la specie umana; fa insomma dell' individuo un buon padre di famiglia, un ottimo cittadino, un valoroso sostegno della patria.

Questo principio già messo in pratica da molte

Digitized by Google

altre classi della società, per noi artisti è rimasto finora una semplice teoria.

Ebbri dal piacere del risorgimento italiano, ci siamo finora consolati à vagheggiarlo. Ma fa d'uopo pensare a sostenerlo, ed il sostegno sta nell'associazione anche della nostra classe.

Quest'arte nobile, che studiando ed imitando la natura, istruisce con l'esempio ed educa la società a nobili sentimenti, che le porge il tristo quadro del vizio sol per abborrirlo e condannarlo, che guida al benessere sociale; quest'arte anch'essa dev'essere sorretta e promossa al pari delle altre, sì pel bene della società stessa, che per la migliore condizione di noi altri artisti.

Provvediamo pure alla nostra età senile, ed ai serî inconvenienti di una vita giovanile mal consigliata! L'unione solo può educarci e sovvenirci nelle bisogna.

Dessa ci migliora di condizione e ci fa liberi ed indipendenti, tanto come artisti, che come cittadini.

Uniamoci adunque anche noi, fratelli artisti, in un nucleo che aver deve per iscopo il mutuo soccorso, poichè in esso troveremo tutti i suindicati vantaggi morali, civili e politici che offre l'unione; e se vi concorreremo tutti con quella concordia e fratellevole fiducia che è il vero sostrato delle associazioni, noi raggiungeremo la meta dei nostri desiderî, qual'è quella di migliorare la nostra condizione morale, civile e politica, e così ben meriteremo dal paese: giacchè appunto dal miglioramento morale, civile e politico di tutte le classi della società, dipende l'avvenire della nostra patria l'Italia!

Digitized by Google

STATUTO

SCOPO DELLA SOCIETA'

Lo scopo della Società è di riunire tutti gli artisti drammatici italiani d'ambo i sessi come in una sola famiglia affine di migliorarne la condizione civile ed artistica, mediante il mutuo soccorso.

CAPO I.

ORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 1.—La Società avrà un presidente onorario perpetuo che verrà eletto in assemblea generale e potrà essere prescelto anche fra coloro che non appartengono alla Società. Intervenendo alle riunioni generali, avrà il dritto di reggere la seduta.

Art. 2.—Essa sarà rappresentata, nella parte artistica, economica e morale, da un consiglio di amministrazione composto di un presidente effettivo, due vice-presidenti, quattro consiglieri, un censore, un cassiere ed un segretario.

Art. 3.—Oltre la rappresentanza così costituita, verranno nominati uno o più soci residenti in ciascuna provincia d'Italia, secondo l'importanza della stessa, ai quali si darà il titolo di SOCÌ RELATORI.

Art. 4.—Tutti i soci sono eleggibili a qualunque carica.

Art. 5.—Le cariche saranno annuali. È però ammessa la conferma.

Esse saranno onorarie e gratuite, meno che il segretario, non che gl' impiegati subalterni, ai quali sarà retribuito uno stipendio mensile fissato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.—Nessuno potrà sostenere due officî contemporaneamente.

Art. 7. — La Società riunita in assemblea generale elegge con votazione segreta, il Presidente, i vice-presidenti, i consiglieri, il cassiere ed il censore.

Art. 8.—Al Presidente effettivo è devoluta la nomina dei soci relatori, come pure del segretario, del vice-segretario e del bidello.

Questi ultimi non potranno essere rimossi, se si eccettui il caso, che per inadempimento ai loro obblighi non diano seria cagione di rimozione. In tale circostanz il Presidente ne domanderà il parere agli altri componenti del Consiglio.

Art. 9.—La rappresentanza sociale risiederà in Napoli finchè la Società non comincerà ad accordare le pensioni vitalizie; scorsa tal epoca, sarà fissata definitivamente in quella città che verrà prescelta dall'assemblea generale come la più opportuna pel migliore svolgimento della Società.

Art. 10.—Sarà fondata nella sede definitiva un'agenzia drammatica, allo scopo di procurare impiego a quei soci che ne facessero domanda. Essa s' impegnerà di pubblicare un giornale che si occupi degli atti e degl' interessi sociali, come pure del movimento drammatico in Italia.

Art. 11.—Verrà parimenti fondata nella succennata sede una scuola gratuita di declamazione ed arte rappresentativa pei figli dei soci artisti, alla quale potranno essere ammessi, anche gratuitamente, quegli estranei che mostrassero viva inclinazione e attitudine per l' arte drammatica.

Art. 12.—Saranno ammessi a far parte della Società tutti gli artisti drammatici italiani idonei all'esercizio dell'arte, e che non traggono profitto da altra professione o mestiere. Gli autori drammatici nell'esercizio o proseguimento della loro carriera, i capicomici, non che i rammentatori, macchinisti e trovarobe. Tutti debbono godere una fama non contestata di probità.

Art. 13.—Ogni socio può essere espulso dal seno della Società per fatti disonoranti, o per inadempienza agli obblighi assunti, con decisione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.—L'istituzione del mutuo soccorso riguarda i soli individui accennati nell' art. 12.

Non è però vietato ad altri onorevoli cittadini di concorrere a quest'opera filantropica.

CAPO II.

ONERI E VANTAGGI DEI SOCI.

PARTE I.

ONERI.

Art. 15.—I soci sono ripartiti in tre diverse categorie cioè:

Soci effettivi.

Soci onorari contribuenti.

Soci acclamati.

Art. 16.—Soci effettivi sono tutti quelli accennati nell'articolo 12.

Essi sono tenuti a contribuire un'annua prestazione, la quale sarà di due categorie:

di lire quaranta se il socio gode un'annuo provento di lire 4000.

di lire venti se il suo provento è inferiore a questa cifra.

1. Vedi nota finale. Assemblea 28 feb. 1868

Digitized by Google

Art. 17.—I capicomici non artisti e gli autori drammatici sono soci di prima categoria.

Art. 18.—Ciascuno degl' individui enumerati nell'art. 12. che intenda far parte della Società deve pagare, oltre la indicata prestazione, come tassa di entrata l'equivalente di una giornata del suo stipendio; ben inteso che se questa fosse inferiore alle lire dieci dovrà portarla a tal somma come *minimum* della tassa suddetta.

Non saranno quindi ammessi coloro che non faranno tenere al Presidente, assieme alla domanda di ammissione, l' importo della tassa di entrata, che nel caso di non accettazione verrà sollecitamente restituito.

Art. 19.— Soci onorari sono quei cittadini estranei all'arte che, senza pretendere alcun vantaggio, concorrono generosamente ad incoraggiare la istituzione del mutuo soccorso, col loro appoggio morale e con una prestazione pecuniaria.

Art. 20.— Questa prestazione annuale anticipata è di lire venti.

Art. 21.—Soci acclamati sono quei cittadini benemeriti che avendo titolo alla riconoscenza delle arti in Italia vengono acclamati dalla Società riunita in assemblea.

Essi soli non hanno obbligo a veruna contribuzione.

Art. 22.—Ogni socio indistintamente ha il dovere di contribuire al mutuo soccorso intellettuale e morale, sempre che venga richiesta l' opera sua, purchè ciò non dissesti i propri interessi.

Vedi modifiche Assemblea 28 feb. 1868

Digitized by Google

PARTE II.

VANTAGGI.

Art. 23.—Il mutuo soccorso che la Società offre ai soci effettivi resta determinato nelle circostanze e nelle proporzioni seguenti cioè:

(*a*) Ad ogni socio effettivo che, per grave età o per infermità cronica, sia riconosciuto inabile allo esercizio dell' arte, sarà accordato per dritto una pensione giornaliera non maggiore di lire tre.

(*b*) Qualora il socio effettivo avesse contribuito per dodici anni consecutivi esattamente le sue corresponsioni, avrà dritto al massimo della pensione giornaliera, non mai maggiore di lire cinque.

(*c*) Alla vedova di un socio effettivo la quale non sia iscritta nei ruoli della Società e che si trovi in istato di bisogno, verrà accordato per una sola volta una sovvenzione di lire cento.

(*d*) Ad ogni fanciullo orfano di un socio effettivo, riconosciuto privo di mezzi di sussistenza, verrà accordato, fino che avrà raggiunto il 15° anno, un assegno giornaliero che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione: quale assegno verrà rimesso a chi legittimamente lo rappresenta, affine di provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione. Qualora constasse che l' assegno fosse altrimenti applicato, cesserà di fatto e sarà provveduto all' orfano con i mezzi più ovvi che la circostanza richiederà.

(*e*) Quel socio effettivo che si trovasse senza scrittura potrà rivolgersi al Consiglio di amministrazione, il quale provvederà ad un soccorso provvisorio quante volte abbia

1. 2. 3. Vedi modifiche Assemblea generale 21. Gennaio 1871

autentici attestati, che provino trovarsi esso in tale posizione per mera disgrazia e non per irragionevole amor proprio, o per riprovevole condotta.

Questo soccorso non potrà mai eccedere le lire due giornaliere e sarà accordato per un tempo equo a prudenza del Consiglio.

(*f*) Ogni socio effettivo al quale per malattia temporanea venisse sospeso lo stipendio dal capocomico, avrà dritto ad un sussidio giornaliero durante la sospensione.

Tale sussidio non potrà eccedere la cifra di lire tre.

Lo stato morboso verrà certificato da un medico destinato dal Consiglio o dal corrispondente socio relatore.

(*g*) Quel socio effettivo che fosse colpito da imprevedute ed eccezionali disgrazie potrà aver diritto anch'esso ad una sovvenzione, che verrà accordata dal Consiglio a norma dello stato di cassa, e secondo detterà la prudenza.

Art. 24.—Il socio effettivo avrà dritto nei casi previsti dalle precedenti disposizioni alle sovvenzioni di urgenza, un anno dopo la sua iscrizione ne' ruoli; come, due anni dopo, alla pensione vitalizia.

Art. 25. — Si cominceranno ad accordare le pensioni vitalizie trascorsi due anni dalla prima promulgazione dello statuto.

1. Vedi modifiche Assemblea 28 Feb. 1879
2. Vedi modifiche Detta
4. 5 Vedi modifiche Assemblea gente 21 Genn. 1877

REGOLAMENTO ANNESSO ALLO STATUTO

Il presente regolamento completa il precedente statuto, determinando le norme conseguenti ai principî fondamentali in esso consacrati, e precisando le attribuzioni di tutti i componenti la Società, sì collettivamente che individualmente.

DELLE ASSEMBLEE.

Art. 1.—L'assemblea costituita rappresenta e riunisce tutti i poteri della Società.

Art. 2.—Ogni socio intervenuto, sia effettivo, onorario contribuente od acclamato ha dritto alla discussione.

Art. 3. — Ai soli soci effettivi spetta la votazione.

Art. 4. — I soci onorarî contribuenti o acclamati avranno dritto alla votazione solo quando occupano alcuna carica nella Società.

Art. 5.—La maggioranza dei voti dei presenti sanziona le deliberazioni.

Art. 6.—Per procedere alle deliberazioni è necessario che i presenti superino almeno la metà dei convocati residenti nella sede sociale.

Però alla seconda convocazione si delibererà, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 7.—I soci assenti hanno il dritto di mandare il loro voto in iscritto; però non potranno votare che per le elezioni: ed il loro voto, sia anche segreta la votazione, sarà sempre palese.

Art. 8.—Il voto degli assenti dovrà essere inviato al Consiglio, suggellato, e non potrà aprirsi se non nel momento in cui si procederà allo scrutinio.

Non saranno ammessi voti in iscritto per quei soci che si tro-

Vedi modifiche Assemblea 16 Maggio 1870

vano nella sede sociale, eccettuato il solo caso di verificata indisposizione.

Art. 9.—Nessuno potrà farsi rappresentare da altri.

Art. 10.—Ogni anno si procederà alla elezione delle cariche prescritte dallo statuto. In tale occasione verrà composta in precedenza, nell' assemblea generale, una presidenza provvisoria, incaricata di raccogliere i voti per la elezione di una commissione di scrutinio. La presidenza provvisoria si comporrà dei più anziani fra i soci presenti alla seduta.

Essa consterà di un presidente, due assessori ed un segretario. Il presidente sarà il più anziano, ed il segretario il meno anziano dei quattro.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione cessante dovrà trasmettere alla presidenza provvisoria i voti suggellati degli assenti, tanto per la nomina della commissione di scrutinio, quanto per quella del nuovo Consiglio di amministrazione.

Composta la commissione di scrutinio, cesserà *ipso facto* l'incarico della presidenza degli anziani, la quale rimetterà alla commissione i voti suggellati degli assenti per la elezione del nuovo banco annuale. Dopo il risultato della votazione, tali voti dovranno assieme al verbale conservarsi in archivio.

Art. 12.—La commissione di scrutinio si comporrà di un presidente, quattro scrutinatori ed un segretario.

Essa sarà tenuta a manifestare nella stessa assemblea il risultato della votazione, e notificare con ufficio apposito la loro nomina ai prescelti; facendo osservare che elassi cinque giorni dalla data dell' uffizio, sarà ritenuto come dimissionario quello che non avrà risposto in iscritto, o preso possesso di fatto della carica alla quale venne prescelto.

Art. 13.—Ogni sei mesi di ciascun anno dovrà tenersi assemblea generale, nella quale verrà presentato il resoconto di tutte le operazioni effettuate, ed il bilancio dello stato della cassa in generale.

Digitized by Google

In tale circostanza ogni socio ha il dritto d' interpellare il Consiglio sul suo operato, di domandare delle spiegazioni, serbando le debite forme, e di provocare un voto di sfiducia.

Art. 14.—La discussione del resoconto semestrale sarà chiusa, o colla dichiarazione che l'assemblea conserva tutta la sua fiducia nella rappresentanza, o con un voto di sfiducia. In tal caso la rappresentanza cesserà immediatamente dalle sue funzioni, quando anche non sia compiuto l'anno, e verrà composta la presidenza degli anziani con le norme prescritte nell' art. 10 di questo regolamento, la quale farà procedere, seduta stante, alla elezione di una nuova rappresentanza.

DEI SOCÌ.

Art. 15.— L' ammissione dei socî in generale ha luogo in tre modi :

per domanda.
per proposta.
per invito.

Art. 16.—Ogni individuo ammesso tra i socî effettivi che avrà sborsato la tassa d'entrata sarà iscritto nei ruoli della Società.

Art. 17.—Egli avrà un diploma con la propria intestazione e con la data d' ammissione.

Art. 18. — Tutti i socî debbono essere iscritti individualmente nei ruoli della Società. Quindi ogni coppia o famiglia di artisti che abbia un onorario collettivo deve dichiarare la rispettiva spettanza sul medesimo, onde si rilevi a quanto debba ammontare la prestazione di ciascun individuo.

Art. 19. — L' annua prestazione stabilita nello statuto che ogni socio effettivo si obbliga di corrispondere, sarà versata al segretario della Società in quattro rate trimestrali posticipate. I trimestri per ogni ammesso decorrono dal 1° gennaio al 31 marzo

di ogni anno, e così di seguito; per modo che l'individuo ammesso nel corso di un trimestre sarà tenuto a pagarlo.

Art. 20.—Ogni socio è responsabile dei versamenti trimestrali come della tassa di entrata.

Art. 21.—Quel socio effettivo che con danno della Società non avrà dichiarato esattamente la categoria alla quale deve appartenere per ragione di paga, sarà tenuto a sborsare, tosto che la Società ne verrà a cognizione, tutte le differenze che potranno verificarsi tanto sul dritto di entrata che sulle prestazioni decorse.

Art. 22.—Il socio effettivo che durante la sua carriera artistica avrà goduto un aumento, o sofferta una diminuzione di paga da poter passare dalla 1.ª alla 2.ª categoria o viceversa, ha il dovere di darne avviso al Presidente che farà eseguire il sudletto passaggio. Ove manchi a tale obbligo, in danno della Società, gli verranno sospesi tutti i vantaggi cui potesse aver dritto finchè non ripiani l'arretrato della differenza in più sulla prestazione sudetta.

Art. 23.—Il socio che si farà escludere per ragioni di cattiva condotta, o per mancato pagamento, o per altri motivi, perderà ogni dritto al rimborso di quanto si troverà di aver contribuito. Dato il caso pertanto che venisse riammesso dietro parere favorevole del censore ed approvazione del Consiglio, non potrà mai pretendere alla sua primitiva anzianità di nomina: pagherà nondimeno gli arretrati, ai quali era obbligato il giorno della esclusione, e gli verrà computata invece l'anzianità dal giorno della riammissione.

Art. 24. — Perde ugualmente il diritto del rimborso quel socio effettivo che cessa di esercitare l'arte drammatica. Potrà però essere riammesso al benefizio della Società, qualora novellamente riprenda la sua qualità ed esercizio di artista. In tal caso sarà tenuto al versamento delle prestazioni nell'intervallo decorse, e dei corrispondenti interessi legali.

Digitized by Google

Art. 25.—Il socio reclamante qualsiasi dei soccorsi accordati dallo statuto, dovrà appoggiare la sua domanda con autentico documento di autorità locale, che ne accerti la personale identità.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 26.—Il Consiglio di amministrazione della Società si compone, del Presidente effettivo, dei due vice-presidenti, dei quattro consiglieri, del censore e del cassiere.

Art. 27.—Incombe al Consiglio di promuovere lo sviluppo progressivo dell'associazione, eliminando qualunque causa ne impedisca l'ulteriore procedimento. Comporrà le divergenze e le collisioni che possono insorgere nella Società, terrà calcolo dello stato finanziario della medesima, proponendo quanto valga a meglio rafforzarla e a rendere vieppiù sensibili i vantaggi del mutuo soccorso morale e materiale.

Art. 28.—Il Consiglio di amministrazione si riunirà ordinariamente ogni mese per decidere delle ammissioni, esclusioni o espulsioni, motivando le decisioni sui rapporti che avrà cura di procurarsi in ciascuna emergenza, e di quanto altro potrà occorrere pel buono andamento dell'amministrazione. Sarà però facoltato il Presidente di convocarne straordinariamente i componenti per le risoluzioni di urgenza.

Art. 29.—Il Consiglio esaminerà i ricorsi dei bisognosi, e deciderà dell'ammissibilità o rifiuto dei medesimi, giovandosi per norma dei rapporti dei soci relatori.

Deciderà sul quantitivo della sovvenzione qualsiasi, regolato sullo stato finanziario, senza eccedere i limiti fissati dallo statuto.

Art. 30.—É dato facoltà al Consiglio di concedere a sua prudenza delle dilazioni pel pagamento a quei soci in ritardo i quali hanno potuto giustificare l'inadempimento temporaneo; però questa dilazione non può eccedere i tre mesi, e non riguarderà che quei soci i quali si troveranno in ritardo di tre rate tri-

mestrali. Potrà pure il Consiglio, ove lo creda, ed in vista di ECCEZIONALI CIRCOSTANZE, accettare dal socio in ritardo di tre rate trimestrali l'importo di una o due sole rate, accordando, sempre con prudenza, la dilazione che crederà necessaria pel rimanente, senza però eccedere i tre mesi.

ART. 31.—Ove qualcuno dei componenti del Consiglio creda necessaria qualche modifica allo statuto, ne avanzerà rapporto per la relativa discussione in assemblea.

ART. 32.—Niuno tra i componenti il Consiglio potrà allontanarsi dalla sede sociale, senza un permesso, che sarà accordato dal Presidente, non oltrepassando i tre mesi. Trascorso questo termine senza aver fatto ritorno si riterrà come dimissionario.

ART. 33. — Per procedere alle deliberazioni è necessaria la presenza di due terzi del Consiglio.

ART. 34.—Le deliberazioni del Consiglio, vistate dal censore e contrasegnate dalle firme del Presidente, e dei componenti il Consiglio, verranno trascritte in apposito registro, ed eseguite a cura del Presidente.

ART. 35.—Ogni anno verrà presentato dal Consiglio in assemblea generale, un bilancio indicante gl'introiti di ogni genere, e le spese pel personale addetto, e le sovvenzioni di urgenza. Farà inoltre conoscere il numero dei socî contribuenti, l'ammontare di tali contribuzioni, e stabilito per tal guisa lo *stato discusso*, si proporrà la cifra giornaliera da assegnarsi ai socî effettivi aventi dritto alle pensioni vitalizie.

ART. 36. — Ogni atto o mandato sarà munito del suggello della Società col simbolo dell'arte drammatica per emblema, e con la denominazione: *Società drammatica italiana di mutuo soccorso*.

Digitized by Google

DEL PRESIDENTE EFFETTIVO.

Art. 37.—Il Presidente effettivo è l'interprete dei bisogni generali della Società, e dei soci individualmente. Tuttavia non potrà mai decidere da sè solo, sì nella parte amministrativa che nell'economica ed artistica, se non inteso il Consiglio di amministrazione, ed in seguito di apposita deliberazione del medesimo.

Art. 38.—Ha facoltà di convocare l'assemblea generale fissandone il giorno e l'ora ed indicando l'oggetto della discussione. Ne darà all'uopo l'avviso ai soci con apposita circolare o annunzio sùl giornale della Società.

In caso di urgenza convocherà solamente i soci che si trovano nella sede sociale, la cui deliberazione s'intenderà legalmente seguita.

Art. 39.—Regge l'ordine e dirige la discussione di ogni tornata; ha la parola senza prevenzione o limite. Ha un voto come tutti gli altri soci, e due voti nel solo caso di parità.

Art. 40.—Essendo a lui devolute le nomine dei soci relatori, del segretario e degli impiegati subalterni, egli stesso si incaricherà di parteciparle ai prescelti con apposito ufficio. Non rispondendo per iscritto, o non prendendo possesso del posto dopo cinque giorni, l'individuo eletto sarà tenuto come dimissionario.

Art. 41.—In mancanza del Presidente, il vice-presidente più anziano ne assumerà tutti i doveri e le attribuzioni.

DEL CENSORE.

Art. 42.—Il censore è considerato come il procuratore fiscale della Società in generale, nello scopo di far rispettare lo statuto sociale e le disposizioni che da esso emergono.

Art. 43.—Sarà cura speciale del censore di tenere un registro, ove saranno notati gl' individui la cui condotta potesse dar luogo a serie considerazioni, ed altro notamento dei soci morosi, affine di promuovere dal Consiglio le opportune provvidenze.

Art. 44. — Esaminerà ciascun notamento di spese occorse, facendovi gli appunti che potessero meritare, e lo trasmetterà, con apposito visto, al Consiglio pei relativi mandati.

Art. 45.—Il censore non avrà voto deliberativo, ma consultivo.

DEL CASSIERE.

Art. 46.—Il cassiere introita tutte le somme che gli vengono depositate dal segretario, e ne tiene esatto conto in un registro apposito.

Art. 47.—Nello stesso registro terrà notati i pagamenti che verranno dal medesimo disposti, specificando tanto la provenienza degl' introiti, che il titolo delle spese. Sì queste che quelli non saranno tenuti per validi se non appoggiati da documenti portanti la firma del Presidente, del segretario, ed il suggello della Società.

Art. 48.—In ogni trimestre il cassiere presenterà al Consiglio il resoconto degli introiti e degli esiti, ed ottenutone il *visto*, verserà il resto nella Cassa di risparmio, o alla Banca nazionale, o altrove, a prudenza del presidente, ritirandone un libretto intestato: — *Società drammatica italiana di mutuo soccorso.*

Digitized by Google

DEI SOCI RELATORI.

Art. 49.—Incombe ai soci relatori di ricevere le domande dei bisognosi, di verificare la sussistenza delle esposte ragioni, d'informarsi della condotta dei petenti e di spedirne l'incartamento al Presidente per le opportune discussioni.

Nei soli casi di massima urgenza, premesse le indagini di cui sopra, e qualora le domande non siano in opposizione al disposto dello statuto, saranno facoltati a somministrare o far somministrare dalle autorità locali un sussidio che non dovrà mai oltrepassare le lire cinquanta.

DEL SEGRETARIO.

Art. 50.—Il Segretario è incaricato della corrispondenza interna ed esterna.

Ha la vigilanza e la responsabilità dell' archivio. Stabilisce i registri che occorrono per le deliberazioni del Consiglio, per la corrispondenza, il personale dei soci, gl'introiti ed esiti, servendo così di esatto controllo alla cassa. Terrà dei registri a matrice per rilasciare le ricevute delle prestazioni, ed un altro simile per spedire i mandati di pagamento, ed è facoltato ad impiantare quanti altri registri potranno occorrere per l' andamento amministrativo, i quali dovranno tenersi sempre al corrente per presentarli al Consiglio quante volte ne venga richiesto.

Art. 51.—È obbligato recarsi tutti i giorni alla residenza, secondo l' orario che verrà fissato dal Presidente.

Dovrà assistere alle sedute del Consiglio, ed alle assemblee generali che egli aprirà con la lettura delle materie da trattarsi, e redigerà i processi verbali che verranno letti nella successiva tornata per poscia conservarsi in archivio.

Digitized by Google

DEL BIDELLO.

Art. 52.—Il bidello dipende interamente dal Presidente in tutto ciò che ha relazione ai suoi incarichi, e sarà soggetto alla sorveglianza del segretario.

Digitized by Google